



Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale di Milano
Sezione tredicesima

SENT. N° 15000/08
REG. N° 11943/08

Il Giudice dott. Pierdomenico Santolini, ha pronunciato la seguente

SENTENZA EX ART. 281 SEXIES CPC

nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa

DA

[redacted] elettivamente domiciliata in Milano, via F.lli
Gabba 5, presso lo studio dell'avvocato Mario Miglio la rappresenta e difende nel presente
giudizio;

opponente

CONTRO

[redacted] con sede in Milano, in persona del legale rappresentate
pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Barbara Intagliata ed elettivamente domiciliata
presso il suo studio in Milano, via Fontana 16; [redacted]

opposta

OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo;

CONCLUSIONI: come da verbale del 17/12/2008.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione debitamente notificato all'opposta la [redacted] proponeva opposizione
contro il decreto ingiuntivo n. 10152/08 emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Milano su
richiesta della società opposta e notificato ad essa opponente in data 8/5/08, decreto con il quale
le era stato richiesto il pagamento della somma di € 15.259,31, oltre a spese, relativa ad un
credito derivante dalla pregressa locazione di una unità immobiliare, ad uso negozio, sita in
Milano [redacted]

L'opponente contestava la pretesa di controparte, eccependo, in primo luogo, il suo difetto di
legittimazione passiva in relazione all'odierna azione, ed in secondo luogo l'errata determinazione
della somma ingiunta, chiedendo infine la chiamata in causa del terzo [redacted]

Si costituiva in giudizio l'opposta che, chiedendo il rigetto delle domande di controparte per la
loro infondatezza, rilevava innanzitutto la tardività dell'opposizione.

Nel prosieguo del processo il giudice constava che la causa non abbisognava di istruttoria ed
invitava quindi le parti alla discussione immediata nell'udienza odierna.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Si rileva prioritariamente che il decreto ingiuntivo opposto è stato notificato all'opponente in data
8/5/08.

li



L'ingiunta ha proposto opposizione contro il decreto medesimo con atto di citazione notificato all'opposta in data 17/6/08, provvedendo poi all'iscrizione a ruolo il 26/6/2008.

Ebbene, la presente opposizione a decreto ingiuntivo deve essere dichiarata inammissibile, come peraltro ha puntualmente rilevato dall'opposta.

Pur essendosi registrata anche qualche pronuncia di segno diverso, infatti, la giurisprudenza più autorevole e prevalente (ved. ad es. Cass. 1/6/2000 n.7263; Cass. S.U. 2714/1991; nonché Corte costituzionale ord. 334/2007), in base a considerazioni analoghe a quelle svolte in materia di controversie di lavoro, ha affermato che l'opposizione ad un decreto ingiuntivo relativo ad un rapporto di locazione di immobile urbano deve essere introdotta con ricorso ex art.414 cpc da depositarsi entro il termine di 40 giorni di cui all'art.641 cpc.

Seguendo l'impostazione assolutamente prevalente in materia di decreti ingiuntivi per crediti di lavoro, si è precisato che, qualora l'opposizione venga erroneamente introdotta con la forma della citazione in luogo del ricorso, la stessa sia da ritenersi tempestiva se la causa sia iscritta a ruolo nel termine di cui all'art.641 cpc.

In questo caso, infatti, nonostante l'irritualità formale dell'atto di opposizione, quest'ultimo raggiunge ugualmente lo scopo cui è diretto e cioè quello di portare a conoscenza del giudice, nel termine perentorio prescritto dalla legge, la volontà dell'opponente di opporsi al decreto ingiuntivo.

Diversamente, qualora la notificazione dell'opposizione con citazione sia tempestiva, ma - **come nel caso in esame** - la costituzione dell'opponente sia successiva al termine di cui all'art.641 cpc, l'opposizione stessa dovrà ritenersi tardiva, con conseguente declaratoria di inammissibilità dell'opposizione e passaggio in giudicato del provvedimento monitorio e **tutto ciò a prescindere dall'atteggiamento processuale assunto dall'opposto.**

L'opposizione della [redacted] deve perciò essere dichiarata inammissibile, con tutte le conseguenze del caso.

Quanto alle spese di lite, le stesse, in ragione dei contrasti registratisi in sede giurisprudenziale sulla materia de qua, possono porsi a carico dell'opponente per la metà e per l'altra metà devono compensarsi tra le parti, con liquidazione come da dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale di Milano definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:

- dichiara inammissibile l'opposizione proposta contro il decreto ingiuntivo n. 10152/08 emesso dal Tribunale di Milano contro [redacted]
- dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna l'opponente a rifondere all'opposta metà delle spese di lite, liquidando il relativo importo in € 900,00, oltre iva e cassa;
- compensa per metà tra le parti le spese di lite.

Milano, 17/12/2008

Il giudice
Dottor Pierdomenico Santolini

